

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

Rep. 1881

Contratto di affidamento in concessione, mediante Project Financing ex art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, dei servizi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, fornitura dei vettori energetici, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici (CUP H52E23000280005 CIG 9874391D38)

L'anno duemilaventitre, addì diciannove del mese di dicembre (19.12.2023), alle ore 12,00, in Valdobbiadene, nella sede comunale, avanti a me, dr.ssa Michela Scanferla, segretario del Comune di Valdobbiadene, autorizzato ai sensi di legge a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nei quali il Comune è parte, senza assistenza di testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio assenso rinunciato, sono comparsi personalmente:

- Maddalosso Giovanna Carla (cod.fisc. MDDGNN70T70A703A), nata a Bassano del Grappa il 30 dicembre 1970, responsabile della IV Unità Organizzativa *Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Polizia locale* del **Comune di Valdobbiadene** (C.F. 83004910267), domiciliata per la funzione presso la sede comunale sita in Valdobbiadene, piazza Guglielmo Marconi n. 1, la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del predetto ente ai sensi degli artt. 107, comma 3, lettera c), e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in forza del decreto del Sindaco pro-tempore n. 9 del 28 luglio 2023;

- Mario Daviddi, nato a Siena (SI) il 01/03/1974, codice fiscale DVDMRA74C01I726T, domiciliato presso la sede della società rappresentata, che interviene nel presente atto nella sua qualità di procuratore (giusta procura del 27 aprile 2020, n. 61101 di repertorio, n. 31425 di raccolta del dott. Nicola Atlante, Notaio in Roma) della ditta **Enel Sole s.r.l.**, mandataria con funzioni di capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese tra la predetta società, avente sede a Roma, Via Flaminia n. 970, cap. 00189, iscritta nel registro imprese della C.C.I.A.A. di Roma (codice fiscale e numero di iscrizione 02322600541), e la società F.lli Carollo s.r.l., con sede a Zugliano (VI), Via Codalunga n. 20, cap. 36030, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Vicenza (codice fiscale e numero di iscrizione 02958720241), costituito con mandato speciale di rappresentanza redatto in forma di scrittura privata autenticata dal dott. Alessandro Cabizza, notaio in Milano, repertoriato al n. 200959, Raccolto n. 29359, e registrato a Milano il 19 settembre 2023, n. 67390, serie 1T, che viene allegata sub A) al presente contratto in copia conforme all'originale.

PREMESSO

- l'art. 183, comma 15 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, disciplina la Finanza di Progetto ad iniziativa privata per l'affidamento di concessioni di lavori e di servizi nell'ambito dei contratti di partenariato pubblico-privato, come definiti dall'art.

3 del medesimo d.lgs. n. 50/2016;

- che nel programma triennale 2023/25 e nell'elenco annuale 2023 dei lavori pubblici, approvati con deliberazione del Consiglio comunale di Valdobbiadene n. 76 del 30 dicembre 2022, come modificato con deliberazione n. 18 del 9 maggio 2023, risulta inserita la "proposta di finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione dello svolgimento dei servizi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, fornitura dei vettori energetici, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici e per la realizzazione e gestione di infrastrutture finalizzate all'erogazione di servizi smart city presso il Comune di Valdobbiadene (CUI L83004910267202300002)", per un importo stimato di 1.350.841,00;

- che la Giunta comunale, con deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 30 maggio 2023, ha approvato la proposta di finanza di progetto per l'affidamento dei servizi di cui sopra presentata al prot. 13218 del 19 maggio 2023 dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Enel Sole s.r.l. - società del Gruppo Enel S.p.A. - e F.lli Carollo s.r.l., per una durata di 16 anni, comportante un investimento finanziario a carico del promotore di 1.107.247,00 euro (925.727,00 euro per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, e 181.520,00 euro di spese tecniche, amministrative generali e altre varie) al netto dell'IVA, a fronte di un importo complessivo in entrata di euro 3.412.480,00 (corrispondente al canone annuo di 213.280,00 euro per 16 anni);

- che il responsabile del procedimento, con determinazione a contrattare n. 398 del 12 giugno 2023, ha dato avvio al procedimento per l'affidamento in concessione, mediante Project Financing ai sensi dell'art 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico del Comune di Valdobbiadene (CIG 9874391D38)", per un valore della concessione stimato in euro 3.412.480,00 (IVA esclusa), stabilendo di indire una procedura aperta di cui all'art. 60 del d.lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dal miglior rapporto qualità / prezzo, e di affidarne l'espletamento alla centrale di committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese (in prosieguo FCC) ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. 50/2016, approvando il disciplinare di gara predisposto dalla stessa FCC;

- che in data 12 giugno 2023, il responsabile della centrale di committenza ha pubblicato la gara nel profilo della centrale di committenza;

- che entro il termine fissato del 5 luglio 2023 è pervenuta la sola offerta del promotore, Enel Sole s.r.l. in RTI con F.lli Carollo s.r.l.;

- che nella seduta di gara svoltasi il 10 luglio 2023 l'autorità di gara, ritenuta valida e congrua l'offerta presentata dall'unico concorrente, ha proposto l'aggiudicazione della concessione in project financing dei "servizi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, fornitura dei vettori energetici, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici per conto del comune di Valdobbiadene" al raggruppamento temporaneo di imprese tra la ditta *Enel*

Sole s.r.l. (Codice fiscale 02322600541), in qualità di mandante, e la ditta *F.lli Carollo s.r.l.* (Codice fiscale 02958720241), mandataria, che hanno offerto un ribasso dello 0,10% sul canone annuo di concessione e del 10% sul “prezzario DEI” per l’esecuzione di eventuali lavori commissionati dal Comune di Valdobbiadene in vigore di Contratto, ritenendo l’offerta valida, congrua e caratterizzata dal giusto equilibrio economico finanziario;

- che il responsabile della centrale di committenza, con determinazione n 577 del 17 agosto 2023, ha approvato la proposta di aggiudicazione a favore del predetto raggruppamento temporaneo di imprese, in conformità alle risultanze del verbale di gara del 10 luglio 2023;

- che lo stesso responsabile ha pubblicato la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, prot. 26007 del 17 agosto 2023, nel portale gare della FCC;

- che il responsabile del procedimento, con deliberazione n. 576 del 24 agosto 2023, ha preso atto dell’aggiudicazione definitiva e impegnato la spesa a bilancio a favore della ditta aggiudicataria;

- costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico e Finanziario: l’importo dell’investimento che è pari a 1.107.247,00 euro e, in particolare, i costi di progettazione pari a 58.275,00 euro e quelli di costruzione pari a 925.727,00 euro; la durata della Concessione; l’importo dei Corrispettivi di cui agli articoli 19, 26, 27 e 28; gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;

- il Concessionario sopporta per intero il rischio c.d. operativo, ossia il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi, ai sensi e per gli effetti del comma 1, lett. zz) dell’art. 3 (Definizioni) del Codice degli Appalti, nei termini e con le modalità disciplinati nel presente contratto. In particolare, nell’ambito del rischio operativo, il Contratto comporta il trasferimento del Rischio di Costruzione e del Rischio di Disponibilità, secondo le modalità ed i termini di seguito descritti e puntualmente indicati nella Matrice dei Rischi allegata alla presente Convenzione, che qui si richiama quale parte integrante del Contratto;

- che è stata verificata, ai sensi dell’art. 1, commi 52 e 52-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, l’iscrizione della ditta *F.lli Carollo s.r.l.* nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito dalla Prefettura di Vicenza - Ufficio territoriale del Governo; per la ditta *Enel Sole s.r.l.* si procede in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis del d.lgs. 159/2011, non essendo ancora stata rilasciata a seguito della richiesta formulata dalla FCC in data 13 luglio 2023 mediante interrogazione della Banca dati antimafia ex art. 87 dello stesso decreto legislativo (protocollo BDNA PR_RMUTG_Ingresso_0270355_20230713), come comunicato dal responsabile della FCC in data odierna, ed avendo comunque acquisito in sede di gara l’autocertificazione di cui all’art. 89 del medesimo d.lgs. 159/2011; ai sensi dello stesso comma 4-bis dell’art. 88 citato, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora venisse rilasciata la comunicazione antimafia interdittiva;

- che il contratto viene stipulato, previa acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva delle ditte affidatarie della concessione ed essendo decorso il termine dilatorio di 35 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, di cui all’art.

32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 senza che siano pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i signori comparenti, della cui identità personale e rappresentanza io, segretario rogante, sono certo, convengono e stipulano le condizioni che seguono:

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Premesse, documenti contrattuali e allegati

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

Articolo 3 - Condizioni generali

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
 - a. è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
 - b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c. è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
 - d. non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
 - e. non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del D.Lgs. 50/2016 .
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il

Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 12.

3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

Articolo 4 - Oggetto

1. Il presente contratto è conforme all'APPENDICE B (contenuti minimi dell'offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica) della norma UNI CEI 11352:2014.

2. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in *concessione per lo svolgimento dei servizi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, fornitura dei vettori energetici, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici e per la realizzazione e gestione di infrastrutture finalizzate all'erogazione di servizi smart city ai sensi degli articoli 179 comma 3 e 183 comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni del comune di Valdobbiate*. Il valore della Concessione, in applicazione dell'art. 167 del d.lgs. 50/2016, è pari a euro 3.409.067,52 (tre milioni quattrocentonove mila sessantasette/52), oltre all'IVA, corrispondenti a un canone annuo di euro 213.066,72 (duecentotredici mila sessantasei/72), oltre all'IVA.

3. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- a. la predisposizione del progetto esecutivo;
- b. ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'Opera;
- c. l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto esecutivo;
- d. la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dell'Opera previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dell'Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;
- e. la gestione dell'Opera e l'erogazione dei Servizi (i) di illuminazione pubblica e gestione da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione IV;
- f. la fornitura dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti oggetto della Concessione, ove prevista dal Progetto dell'Offerta, attraverso la voltura dei contratti di fornitura ad essi relativi e/o la stipula di nuovi contratti di fornitura da parte del Concessionario;
- g. la realizzazione di un servizio di efficienza energetica comprensivo di programma di misure e verifica, miglioramento dell'efficienza energetica garantita e la comunicazione delle performance energetiche periodiche conseguite secondo quanto previsto dall'allegato B della UNI CEI 11352;
- h. le attività di reperibilità, pronto intervento, controllo e monitoraggio.

4. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'articolo 19.

5. La Concessione si articola nelle seguenti fasi:

- a. Fase di Progettazione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di

- progettazione esecutiva del rifacimento dell'Opera, con lo svolgimento di ogni prestazione inerente all'attività di progettazione medesima, ai sensi della Convenzione, dei Documenti contrattuali e della normativa vigente in materia;
- b. Fase di Costruzione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di realizzazione delle opere dell'Impianto, con l'esecuzione di ogni prestazione inerente all'attività di costruzione ai sensi della Convenzione, dei Documenti contrattuali e della normativa vigente in materia;
 - c. Fase di Gestione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di gestione ed esercizio dell'Impianto, comprese le attività di Manutenzione ordinaria e di Manutenzione straordinaria, ai sensi della Convenzione, dei Documenti contrattuali e della normativa vigente in materia.
6. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.
7. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
8. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.
9. Resta inteso tra le Parti che il Concessionario potrà usufruire degli eventuali benefici economici, ottenibili dai Titoli di Efficienza Energetica, connessi allo svolgimento degli interventi di efficientamento energetico, laddove resi disponibili dalla normativa di volta in volta applicabile. Sarà onere del Concessionario richiedere e produrre gli eventuali documenti necessari e/o eseguire i vari adempimenti richiesti senza aggravio alcuno per il Concedente, fatto salvo delle spese sostenute per la richiesta di tali incentivi. In nessun caso il mutamento dei benefici connessi allo svolgimento degli interventi oggetto della presente Concessione potrà avere come conseguenza un incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico del Concedente.
10. Il Concessionario, qualora intenda far richiesta dei Titoli di Efficienza Energetica secondo quanto esplicito al paragrafo 10 che precede, si impegna a condividere con il Concedente una percentuale pari al 100% dei Titoli di Efficienza Energetica ottenuti, al netto dei costi sostenuti per ottenerli.
11. Successivamente alla sottoscrizione del Contratto, al Concessionario nonché alle società facenti parte dello stesso gruppo del Concessionario e/o alle società individuate dal Concessionario potranno essere affidate dal Concedente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento e/o Piano degli impianti pubblicitari vigente per il

Comune di Valdobbadiene, attività di sviluppo e gestione di impianti pubblicitari installati sugli Impianti di Illuminazione Pubblica.

4.1 Prestazioni specifiche per il servizio di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici

1. In conformità al D.M. 28 marzo 2018 (Criteri ambientali minimi per il servizio di illuminazione pubblica), il servizio di illuminazione pubblica prevede l'esecuzione delle attività di seguito riepilogate, per tutti gli impianti compresi nel Perimetro del Servizio, secondo le modalità specificate nel Progetto dell'Offerta ed al successivo articolo 26, lettera a.:

- a. la conduzione;
- b. la manutenzione ordinaria;
- c. la manutenzione straordinaria conservativa;
- d. la manutenzione straordinaria non conservativa full risk;
- e. le verifiche periodiche.

4.2 - Prestazioni specifiche per i servizi di Smart City

1. Il servizio prevede la possibilità di implementare, su richiesta del Concedente, delle apparecchiature e dei sistemi di seguito indicati e dettagliatamente descritti nel Progetto dell'Offerta, oltre l'esecuzione delle attività manutentive riepilogate al comma 2, per tutti gli impianti compresi nel Perimetro del Servizio, secondo le modalità specificate nel Progetto dell'Offerta ed al successivo articolo 26, lettera b).

2. Elenco dei sistemi già previsti: telecontrollo punti luce; centralizzatori semaforici.

3. Per ciascuno dei servizi di Smart City indicati al comma 2, il Concessionario eseguirà, per tutta la durata della Concessione, le attività manutentive di seguito specificate, fatte salve eventuali diverse prescrizioni indicate nel Progetto dell'Offerta:

- a. le operazioni di manutenzione ordinaria programmabile specificatamente previste nel Progetto dell'Offerta, nei libretti d'uso e manutenzione e/o nella documentazione tecnica specifica di ciascun apparecchio o sistema facente parte del Perimetro del Servizio;
- b. le verifiche periodiche agli apparecchi e sistemi suddetti secondo gli intervalli temporali definiti nel Progetto dell'Offerta e nelle documentazioni tecniche anzidette;
- c. le operazioni di manutenzione straordinaria, necessarie a seguito di segnalazioni di guasto o esiti di verifiche periodiche, finalizzate a ricondurre apparecchi e sistemi ai valori nominali di funzionamento definiti nel Progetto dell'Offerta e/o nella specifica documentazione tecnica.

4. Il servizio viene garantito, nelle modalità proposte nel progetto dell'offerta, tramite il mantenimento della funzionalità per il periodo contrattuale.

5. Si intendono escluse dalle prestazioni comprese nel canone:

- a. gli interventi di upgrade tecnologico richiesti dal Concedente, non necessari a garantire la funzionalità del servizio;
- b. le sostituzioni per incompatibilità con altre tecnologie implementate nel Perimetro di Servizio su richiesta del Concedente o per adeguamento a sopraggiunte

norme tecniche o di legge, escludendo il caso di implementazioni su iniziativa del Concessionario.

4.3. - Prestazioni specifiche per il servizio di gestione delle comunità energetiche rinnovabili

1. Qualora il Concedente decida di attivare il servizio opzionale delle Comunità Energetiche Rinnovabili, attivazione per la quale il Concessionario si impegna a riformulare il Piano Economico Finanziario in modo da contemplare gli aggiuntivi costi e ricavi, saranno previste le attività di seguito riepilogate, per tutti gli impianti fotovoltaici compresi nel Perimetro del Servizio, secondo le modalità specificate nel Progetto dell'Offerta e al successivo articolo 26, comma c:

- a. la conduzione;
- b. la manutenzione ordinaria;
- c. la manutenzione straordinaria sulle componenti di impianto incluse nel progetto esecutivo delle opere di cui al punto 2.1 lettera b
- d. le verifiche periodiche;
- e. le attività di reperibilità, pronto intervento, controllo e monitoraggio del servizio secondo i livelli qualitativi definiti in tutta la documentazione contrattuale;
- f. supporto alla costituzione e gestione tecnico economica della Comunità Energetica Rinnovabile abilitata dalla realizzazione di impianti fotovoltaici su immobili del Concedente a carico del Concessionario

Articolo 5 - Durata ed efficacia

1. Il Contratto ha la durata complessiva di 16 anni, per il tempo necessario al recupero degli investimenti per il Concessionario (art. 168, co. 2, del d.lgs. 50/2016).
2. La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma allegato, è così suddivisa: 30 giorni per la progettazione, 11 mesi per la costruzione e 16 anni per la Gestione dell'Opera, ferme le variazioni dovute all'applicazione degli articoli 20 e 27.
3. La durata del Contratto decorre dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

SEZIONE II - DELLE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Articolo 6 – Autorizzazioni

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e messa in esercizio dell'Opera, come indicate nell'Allegato 4, Sezione A. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'alterazione dell'Equilibrio economico-finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e messa in esercizio

dell'Opera, come indicate nell'Allegato 4 – Sezione B. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

Articolo 7 - Obblighi e attività del Concedente

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 19, 27 e 28, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. Compete al Concedente:

- a. mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna degli impianti, i predetti impianti, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi destinati all'esecuzione dell'Opera;
- b. porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori;
- c. approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 12.1, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'articolo 6, entro e non oltre 30 giorni dalla data di validazione così come previsto dall'articolo 12.1 punto 2. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
- d. approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo 17;
- e. nominare, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e, su proposta di questo, nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione che avrà il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto. Il Concedente dovrà inoltre nominare il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori. Il Concedente è inoltre tenuto a designare, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, il Tecnico incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale. Il Concessionario provvederà alla contrattualizzazione dei professionisti e provvederà al loro pagamento dietro rilascio del benestare del concedente al pagamento.
- f. richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- g. vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così

come descritti nella Sezione 1 “Servizio di Gestione” del Documento Unico di offerta tecnica, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

- h. segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, e del D.Lgs. 50/2016, nonché gli eventuali provvedimenti adottati;
- i. conferire al proprio tesoriere, al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Canone di cui al successivo articolo 27, mandato di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723 comma II del Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere stesso affinché questi accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate del Concedente fino a concorrenza dell'importo del corrispettivo dovuto e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o suoi cessionari alle scadenze indicate nelle relative fatture;
- j. riconoscere al Concessionario la possibilità di realizzare, a propria cura e spese, previo accordo con il Concedente stesso, ulteriori interventi per l'intera durata della Concessione, oltre quelli previsti nel Progetto Esecutivo, al fine di migliorare l'efficienza energetica degli impianti oggetto della Concessione, anche in relazione a tutte le possibili evoluzioni tecnologiche che si dovessero riscontrare sul mercato;
- k. tenere indenne il Concessionario da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dagli eventuali danni cagionati da dispositivi pubblicitari, di telecomunicazione e/o di qualsiasi altro genere installati sui sostegni di illuminazione pubblica da Terzi Concessionari. Le eventuali riparazioni che si dovessero rendere necessarie per i danni causati agli impianti oggetto della Concessione saranno remunerate dal Concedente al Concessionario ai sensi dell'articolo 38;
- l. tenere regolati i rami e le fronde degli alberi dei viali e in genere delle aree pubbliche e private in modo che, in qualsiasi condizione meteorologica, siano esclusi contatti con le linee elettriche degli impianti di illuminazione pubblica, sia mantenuto integro il flusso luminoso emesso dagli apparecchi di illuminazione e sia garantita la sicurezza degli impianti, delle apparecchiature e delle linee di alimentazione. Il Concessionario si impegna a evidenziare e risolvere, in fase di progettazione, possibili interferenze tra le linee elettriche e la vegetazione in modo da mitigare il rischio di contatto.

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a. ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 19, 25, 26 e 28;
- b. ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli impianti e delle aree interessate dalla Concessione;
- c. ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a

quelle interessate dalla Concessione;

d. l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 8 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalle normative afferenti la presente Concessione, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, a effettuare tutte le attività oggetto della Concessione conformemente al Progetto Definitivo presentato in sede di offerta, al successivo Progetto Esecutivo e alle norme tecniche e di legge applicabili alle specifiche attività. Il Concessionario si impegna inoltre a eseguire le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della Concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa ad eccezione di quelle espressamente poste dal presente contratto a carico del Concedente.

2. Il Concessionario s'impegna a elaborare le progettazioni relative alla presente Concessione nel rispetto della normativa di riferimento e del D.Lgs. 50/2016, eseguendo a propria cura e spese tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli impianti oggetto della Concessione.

3. Il Concessionario si impegna a sostenere tutti gli oneri di progettazione, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché gli studi e le ricerche necessarie alla progettazione, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche

4. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- a. redigere il Progetto Esecutivo secondo le previsioni del Progetto Definitivo, approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;
- b. sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui all'articolo 12 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di 240 giorni dalla data di efficacia del Contratto, a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
- c. acquisire le Autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 2;
- d. mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 3;
- e. sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 18 mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del D.Lgs. 50/2016. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso

delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concedente;

- f. realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
- g. mantenere l'Opera ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance; prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal Contratto;
- h. prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- i. collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- j. consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
- k. effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza semestrale al Concedente.
- m. Il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente gli eventuali oneri afferenti attività di assistenza per l'eliminazione o la gestione, nel corso di durata della Concessione, delle promiscuità elettriche e/o meccaniche degli impianti di illuminazione pubblica oggetto della Concessione con gli impianti di bassa tensione di proprietà del Distributore, che questi addebiterà al Concedente in ragione di leggi, norme o disposizioni dell'Autorità competente. Il rimborso dei predetti oneri avverrà dietro presentazione delle relative fatture ricevute dal Concedente e, salvo diverso accordo tra le Parti, sarà oggetto di compensazione rispetto agli addebiti periodici del Canone di cui all'articolo 27.1.
- n. Il Concessionario si impegna a svolgere tutte le attività oggetto della presente Concessione avendo cura di ridurre al massimo gli impatti ambientali conseguenti.

5. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.

6. Il Concessionario si impegna altresì a:

- a. organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
- b. fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o

- comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
- c. fornire al Responsabile del procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
 - d. partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;
 - e. informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - i. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o dei Servizi;
 - ii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
 - iii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;
 - iv. le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - v. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
 - f. inviare periodicamente con cadenza trimestrale le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico- privato", come di seguito indicate:
 - i. i dati relativi all'andamento dei lavori, se non ultimati, della Gestione e del Servizio;
 - ii. una relazione sullo stato della manutenzione generale dell'Opera (immobili e impianti) e sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati;
 - iii. eventuali altri elementi di rilevanza contrattuale necessari per accertare la corretta gestione della Concessione. In particolare, al fine di garantire una gestione operativa delle attività afferenti i servizi oggetto della Concessione,

conforme ai livelli qualitativi definiti nel Progetto dell'Offerta, nonché il corretto svolgimento e la documentabilità delle attività di Reperibilità e Pronto Intervento, il Concessionario svolgerà le seguenti Attività di Controllo e Monitoraggio secondo le modalità indicate nel Progetto dell'Offerta

- iv. registrazione dei dati di fornitura dei vettori energetici (misurazione e contabilizzazione dell'energia elettrica), con idonei apparati conformi alle normative vigenti;
- v. istituzione di un archivio storico, consultabile dal Concedente, di tutti i record delle segnalazioni ricevute attraverso i canali di comunicazione e delle varie fasi di intervento dall'apertura della segnalazione al ripristino definitivo ed alla annotazione sul sistema informatico della risoluzione dell'evento;
- vi. compilazione e storicizzazione delle anagrafiche degli impianti compresi nei Perimetri dei Servizi riportanti i principali dati d'impianto, per come qui di seguito esemplificativamente descritto:
 - a) *impianti di illuminazione pubblica*: censimento di livello 2 come da D.M.28/03/2018 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica);
 - b) *impianti di Smart City*: numeri di matricola ove presenti e dati di targa delle apparecchiature, descrizione tipologica, luogo d'installazione, anno d'installazione

7. Il Concessionario dovrà inoltre fornire al Concedente un report annuale indicante l'energia elettrica complessivamente utilizzata, il risparmio energetico e l'efficienza conseguiti rispetto alla situazione antecedente alla realizzazione delle Opere o l'esercizio precedente quello del report.

8. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 6, lettera e).

9. Il Concessionario è tenuto a utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto della concessione esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica. È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione da parte della Concedente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la destinazione primaria oggetto della concessione. È consentito da parte della Concedente l'utilizzo dei cavidotti oggetto della concessione, e in particolare delle tubazioni interrate e dei pozzetti di derivazione appartenenti alle reti, per il transito e la distribuzione di linee trasmissione dati in fibra ottica, previa verifica di compatibilità con la destinazione primaria oggetto della Concessione.

10. Laddove previsto dal Disciplinare di gara e secondo le modalità ivi definite, il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente gli oneri da questo sostenuti e gli importi delle Somme a disposizione di quest'ultimo di seguito specificati:

- a. oneri per direzione dei lavori, collaudi, di cui all'articolo 113 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
- b. oneri per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Concedente di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs.

56/2017;

- c. Somme a Disposizione per come indicate nel Prospetto Finanziario allegato al Progetto dell'Offerta.

Gli oneri di cui al punto a) saranno direttamente liquidati dal Concessionario ai professionisti a fronte del benestare al pagamento da parte del Concedente. Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire gli accertamenti, i saggi ed i riscontri oggetto di eventuali motivate richieste formali da parte del collaudatore.

Articolo 9 - Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

- a. dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati di progetto sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.
- c. dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.
- e. nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'Opera, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 .

Articolo 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a. ad utilizzare i conti correnti bancari o postali dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 136/2010;
- b. a comunicare al Concedente, entro 7 giorni dall'accensione dei conti suddetti,

o dalla prima utilizzazione degli stessi per le attività del Contratto, i relativi estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare sugli stessi;

- c. a comunicare tempestivamente ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente, e comunque non oltre 7 giorni dalla modifica stessa;
- d. a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG 9874391D38) e il Codice Unico di Progetto (CUP H52E23000280005).
- e. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 36 del Contratto.

3. Il Concessionario si obbliga altresì:

- a. ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- b. a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c. a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010.

4. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

5. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 9874391D38 e il CUP H52E23000280005 al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Articolo 11 - Forza maggiore

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a. guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c. onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d. incidenti aerei;
- e. epidemie e contagi;
- f. fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 18 e 25. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 30. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 240 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 32 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 32 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE III - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Articolo 12 - Progettazione e consegna degli impianti

1. La consegna degli impianti avverrà previa sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Servizi e degli Impianti, redatto in contraddittorio tra le Parti.

2. Con la sottoscrizione del suddetto Verbale il Concessionario, dopo aver preso visione e verificato in contraddittorio con il Concedente lo stato degli impianti e delle apparecchiature oggetto della Concessione, ne accetta formalmente la presa in carico per tutta la durata della Concessione.

3. Il suddetto Verbale dovrà essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra Concessionario e Concedente e recare la firma congiunta. La relativa data di sottoscrizione costituirà la data di avvio dei Servizi. Il Verbale conterrà l'elenco dei contatori delle forniture di energia elettrica, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con riferimento all'ultima lettura effettuata dai rispettivi distributori energetici ed accettata dalle Parti. Nel verbale verranno inoltre riportati e sottoscritti da entrambe le Parti i periodi di funzionamento degli impianti serviti.

4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concedente conferisce mandato al Concessionario per la voltura alla propria titolarità dei contratti delle forniture di energia elettrica relativi agli impianti oggetto della Concessione e, a garanzia del risultato, assume il rischio del mancato raggiungimento del Risultato Energetico così come definito nella Diagnosi Energetica di cui all'articolo 12.1, non potendo pretendere dal Concedente ulteriori compensi rispetto al canone di cui all'articolo 27.1 nel caso in cui consumo energetico risultasse maggiore rispetto al valore di progetto e determinasse per il Concessionario costi non recuperabili attraverso il canone di cui all'articolo 27.1.

5. Il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente, le somme che Questi avrà eventualmente versato per le forniture di energia elettrica relative agli impianti oggetto della Concessione, nel periodo intercorrente fra la consegna degli impianti e la decorrenza delle volture anzidette. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione delle relative fatture e, salvo diverso accordo tra le Parti, sarà oggetto di compensazione rispetto agli addebiti periodici del Canone di cui all'articolo 27. Il rimborso escluderà gli importi relativi ai consumi energetici degli eventuali carichi esogeni rilevati dal censimento di cui all'articolo 24 lettera a4. I suddetti importi saranno in questo caso ricostruiti dal Concessionario sulla base delle potenze nominali dei suddetti carichi, dei periodi di utilizzo e dei costi medi dell'energia elettrica nei relativi periodi. I valori così determinati saranno sottoposti dal Concessionario all'approvazione del Concedente. In caso di mancato accordo sarà avviata la procedura di risoluzione della controversia descritta all'articolo 26 commi 4 e 5. Eventuali addebiti afferenti pagamenti non dovuti da parte del Concessionario per i suddetti consumi di carichi esogeni saranno regolati secondo accordi presi tra le Parti.

12.1 - Progettazione e varianti

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della Concessione, il Concessionario sottoporrà all'approvazione del RUP, il Progetto Esecutivo delle Opere, comprensivo della Diagnosi Energetica. Il Progetto dovrà essere conforme alla normativa di riferimento ed ai punti ad esso applicabili del D.lgs. n. 50/2016.

La Diagnosi Energetica, parte integrante del contratto, conterrà la definizione dei consumi di riferimento "baseline" comprensivi dei fattori di aggiustamento.

La stessa Diagnosi Energetica riporta i valori stimati del risparmio energetico otteni-

bile a seguito della prestazione del servizio di efficienza energetica rispetto alle condizioni di riferimento esplicitando la metodologia utilizzata ed i fattori di conversione in energia primaria utilizzati in accordo alla normativa. I valori di risparmio energetico saranno espressi in TEP, MJ e in KWh.

2. L'approvazione del Progetto Esecutivo sarà eseguita dal RUP, previa verifica della conformità al Progetto Definitivo ed agli altri documenti contrattuali entro i successivi 30 (trenta) giorni nei termini definiti al precedente articolo 7 comma 2.

3. Ai sensi dell'art. 101 D.L. n. 50/2016, i lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico abilitato (Direttore dei lavori), nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del Responsabile dei Lavori nominati dal Concedente. Il RUP sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal D.Lgs. 50/2016, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 ("Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"). Il RUP avrà, pertanto, facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarità, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti e provvedendo, eventualmente, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

4. In fase di approvazione del Progetto Esecutivo il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il Progetto dell'Offerta. In tal caso, la stima dei costi di tali modifiche, che avverrà in contraddittorio tra le Parti, dovrà tener conto anche della conseguente modifica dei tempi indicati nel Cronoprogramma, dei riflessi sul Piano Economico-Finanziario ed eventualmente sulla durata della Concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle modifiche stesse.

13 - Esecuzione dei lavori

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.

3. L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
- b. i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;
- c. per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali.

4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del D.Lgs. 50/2016.
5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.

Articolo 14 - Responsabile unico del procedimento, Direttore lavori e Direttore dell'esecuzione

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal D.Lgs. 50/2016, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".
3. Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

Articolo 15 - Collaudo

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016 . Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per la nomina dell'organo di collaudo trovano applicazione le norme dettate dall'art. 216 del d.P.R. 207/2010.
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico e rimborsati dal Concessionario come indicato nell'articolo 7 comma 2 punto e.
3. Il Collaudo ha luogo secondo le modalità stabilite dall'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 , nonché nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 . Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 , si applica la disciplina dettata dagli artt. 215 – 238 del d.P.R. 207/2010.
4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
5. Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.

6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 . Il Certificato di Collaudo assume carattere definitivo una volta decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Articolo 16 - Espropriazioni

1. Il Concedente è titolare del potere espropriativo ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Articolo 17 - Modifiche del contratto

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del D.Lgs. 50/2016 :

- a. modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali, nei casi di nuove lottizzazioni e ampliamenti della rete di illuminazione pubblica esistente;
- b. lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- c. modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
- d. sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
- e. modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
- f. modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.
- g. integrazioni di soli lavori, richiesti dal Concedente, da effettuarsi entro la fine degli interventi di adeguamento previsti nel contratto. In tal caso si applicheranno i prezzi utilizzati nel progetto di adeguamento.

2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario regionale del Veneto vigente. In mancanza di singole voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezzari ufficiali di carattere locale, della Camera di Commercio di Treviso-Belluno.

3. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario pari al 10%. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

4. I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

- a. esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b. intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'Opera o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;
- c. rinvenimenti imprevisi o non prevedibili;
- d. difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
- e. manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
- f. modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
- g. prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;

5. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

6. Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore non può complessivamente eccedere il 50% del valore della concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

7. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

8. Le modifiche di cui al presente articolo:

- a. ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 30, comma 3;
- b. ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti

non riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 30.

- c. ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio finanziario per la volontà del Concedente di intervenire con un contributo in corso d'opera al fine di ridurre il Canone per la quota ammortamento o la durata del Contratto ai sensi dell'articolo 19 comma 2, le Parti dovranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 30.

9. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, né alterare l'allocatione dei rischi.

18. Sospensione delle attività di costruzione

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

- a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:
 - i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - iii. ritrovamenti archeologici;
 - iv. sorprese geologiche;
- b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- c. per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 11.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del

comma 1, lettere a) e b) e dell'articolo 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 , siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 30.

6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario, diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
- d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

7. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

Articolo 19 - Contributo

1. Il Concedente non corrisponde alcun tipo di somma quale contributo iniziale verso il Concessionario ex art. 165, comma 2 e/o 180 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

2. Nel caso in cui il Concedente, nel corso della Concessione, voglia corrispondere un contributo al Concessionario, entro il limite del 49% degli investimenti ex art. 165, comma 2 e/o 180 comma 6, al fine di ridurre il Canone per la quota ammortamento o la durata del Contratto prevista dall'articolo 3, le parti procederanno alla revisione del Piano Economico Finanziario come previsto dall'articolo 17 comma 7 lettera b) e

dall'articolo 30.

Articolo 20 - Decurtazioni e penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione

1. Con esclusione dei casi in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore ai sensi dell'Articolo 11 - Forza maggiore o una sospensione dei lavori ai sensi dell'Articolo 18 - Sospensioni e proroghe per l'ultimazione dei lavori e in conformità a quanto previsto dall'Articolo 6 - Autorizzazioni, il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione. In tal caso, i giorni di ritardo in Fase di Progettazione e/o in Fase di Costruzione non comportano alcuna estensione o proroga della durata della Fase di Gestione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.
2. In fase di progettazione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna del Progetto Esecutivo stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale di 50,00 euro al giorno.
3. In fase di costruzione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna dell'Opera stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA.
4. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 31.
5. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore di 10%, da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 35.
6. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno e fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile.
7. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi o ulteriori oneri entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo.

SEZIONE IV - GESTIONE

Articolo 21 - Fase di gestione

1. La gestione dei Servizi ha inizio a seguito della firma del Verbale di Consegna dei Servizi e degli Impianti.
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a

terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
 - b. i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
 - c. i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

Articolo 22 - Servizio di disponibilità

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell'Opera, necessari a garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato "Capitolato di Gestione".
2. Sono Servizi di Disponibilità dell'Opera:
 - i. il servizio di gestione dell'Opera;
 - ii. il servizio di manutenzione, ordinaria e straordinaria dell'Opera e delle sue parti;
 - iii. i servizi di illuminazione pubblica;
 - iv. i servizi di Smart City qualora applicabile;
 - v. il servizio di fornitura di energia.
 - vi. il servizio delle Comunità Energetiche Rinnovabili, qualora attivato
3. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell'Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel Documento denominato "Capitolato di Gestione".
4. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell'Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard previsti nel Documento denominato "Capitolato di Gestione" per tutta la durata del Contratto.
5. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui al comma 2 e 3 per tutta la durata del Contratto.

Articolo 23 - Reperibilità e pronto intervento

1. Le Attività di Reperibilità e Pronto Intervento, finalizzate all'eliminazione delle situazioni di pericolo che possono insorgere negli impianti oggetto della Concessione,

saranno attive per 24 ore al giorno tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi. A tale fine il Concessionario predisporrà una centrale operativa per il ricevimento delle segnalazioni pervenute attraverso i canali di comunicazione telefonici e informatici definiti nel Progetto dell'Offerta. Dette segnalazioni saranno trattate e codificate dal Sistema Informativo previsto nel Progetto dell'Offerta e genereranno le procedure di intervento descritte nel presente articolo per il servizio di Smart City, qualora applicabile, e specificate nel documento "Relazione Servizio e Gestione" per il Servizio di Illuminazione Pubblica in conformità al D.M. 28 marzo 2018 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica).

Classificazione della richiesta di intervento	Descrizione	Tempo di sopralluogo
Emergenza	Situazioni di rischio per l'incolumità delle persone e/o di interruzione delle normali attività lavorative	Entro 1 ore dalla chiamata
Urgenza	Situazioni di alterazione delle condizioni ottimali (ad esempio condizioni microclimatiche) per lo svolgimento delle normali attività lavorative	Entro 12 ore dalla chiamata
Nessuna urgenza	Tutti gli altri casi	Entro 24 ore dalla chiamata

- i. A seguito della ricezione della segnalazione e dell'assegnazione del codice di intervento, saranno avviate le attività conseguenti, così articolate:
 - a. messa in sicurezza della porzione di impianto oggetto di segnalazione interessata dalle operazioni di ripristino;
 - b. analisi dello stato funzionale d'impianto per identificare le cause d'interruzione;
 - c. intervento di ripristino (comprendente eventuali sostituzioni e/o riparazioni di apparecchi, apparecchiature o parti di questi) volto a riattivare il servizio.
- ii. Qualora non fosse possibile il ripristino immediato il Concessionario potrà attuare soluzioni temporanee. I tempi massimi d'intervento previsti per i diversi livelli di urgenza sono di seguito definiti:

Codice di intervento	Tempo di inizio esecuzione
Indifferibile	Messa in sicurezza contestuale al sopralluogo
Programmabile a breve termine	Intervento di ripristino entro 2 giorni solari dalla data di sopralluogo
Programmabile a medio termine	Intervento di ripristino tra i 2 e i 5 giorni solari dalla data di sopralluogo
Programmabile a lungo termine	Intervento di ripristino oltre i 5 giorni solari dalla data di sopralluogo

iii. In sede di sopralluogo la gravità dell'intervento potrà essere confermata o eventualmente riclassificata. Tutte le interazioni verso la Centrale Operativa, attraverso un qualunque canale di accesso, dovranno essere registrate nel sistema informativo, che terrà traccia di tutte le comunicazioni.

Articolo 24 - Specificazione dei servizi offerti

1. Il Concessionario si obbliga a fornire, per tutta la durata del Contratto, i Servizi di seguito indicati:

a. *Servizi di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici:*

a1. Il servizio di illuminazione pubblica è riferito all'insieme dell'intero impianto di illuminazione pubblica e di tutti i semafori di proprietà del Concedente presenti sul territorio del Comune di Valdobbadiene che risulta costituito, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, da n. 1.485 centri luminosi alimentati da linee elettriche sia aeree (su muro o su sostegni), sia interrate e n. 18 lanterne semaforiche ed è costituito dagli elementi di seguito elencati e dettagliatamente descritti nel Progetto dell'Offerta:

- i. apparecchi
- ii. sostegni (eventualmente completi di collegamento a terra)
- iii. linee dorsali
- iv. linee di derivazione
- v. quadri elettrici di comando e protezione
- vi. sistema di telecontrollo e telegestione (ove presente nel Perimetro di Servizio o previsto nel Progetto Esecutivo)
- vii. quadri elettrici specifici per la regolazione del flusso luminoso (ove presenti nel Perimetro di Servizio o previsti nel Progetto Esecutivo)

a2. Il Concessionario provvederà alla fornitura di energia elettrica per i predetti impianti attraverso la voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica già nella titolarità del Concedente e/o tramite la stipula di nuovi contratti di fornitura. Laddove nel corso della durata della Concessione venissero realizzati nuovi centri luminosi dal Concessionario o da terzi incaricati dal Concedente, il Concessionario ne acquisirà la gestione dal Concedente attraverso uno specifico verbale di consegna. Per i suddetti centri luminosi il Concessionario provvederà alle relative forniture energetiche e, a decorrere dalla data della anzidetta consegna in gestione farà decorrere l'aggiornamento del canone della Concessione secondo le modalità definite all'articolo 27.2.

a3. Nel caso di centri luminosi realizzati da terzi, per gli eventuali lavori necessari al collegamento dei suddetti centri luminosi ad impianti esistenti limitrofi od alla realizzazione di nuovi POD, il Concessionario elaborerà specifici preventivi, intendendosi tali lavori non inclusi nel canone di cui all'articolo 27.

a4. Il servizio comprende inoltre:

- i. la verifica periodica, secondo quanto previsto dalle vigenti normative, della funzionalità dei sistemi di protezione dai contatti indiretti mediante messa a terra (classe di isolamento I) e/o la sostituzione dei componenti d'impianto atta a realizzare la classe di isolamento II dell'impianto secondo quanto previsto dal

Progetto Esecutivo;

- ii. la sostituzione e smaltimento delle lampade ed altro materiale, secondo i programmi manutentivi previsti nel Progetto dell'Offerta, in conformità ai disposti di legge e regolamentari relativi ai materiali tossici e/o nocivi e lo smaltimento dei rifiuti in ottemperanza al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- iii. la messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione oggetto della Concessione. Eventuali interventi migliorativi che il Concessionario dovesse ritenere necessari, volti, ad esempio, a razionalizzare le forniture energetiche e/o la quantità e la allocazione dei quadri elettrici, saranno consentiti dal Concedente al Concessionario senza specifiche formalizzazioni, sempre intendendone i relativi oneri totalmente a carico del Concessionario, con l'obbligo per il Concessionario di fornire al Concedente adeguata documentazione tecnica ed amministrativa inerente gli interventi effettuati;
- iv. la sostituzione delle linee elettriche dell'impianto di illuminazione aeree e/o sotterranee, diverse da quelle di competenza del gestore del servizio di distribuzione elettrica, non più in grado di assicurare la corretta alimentazione degli apparecchi di illuminazione in termini di funzionalità e sicurezza elettrica, ad esempio, a causa di deterioramento degli isolamenti;
- v. la verifica con l'ente gestore del servizio di distribuzione elettrica delle reti esistenti, l'interconnessione e le interferenze con le altre reti del territorio comunale;
- vi. il censimento dei carichi elettrici esogeni per consentire al Concedente di avviare le pratiche per il distacco e la rimozione di quelli non autorizzati o l'installazione di idonei misuratori di energia per quei carichi elettrici esogeni che il Concedente vorrà mantenere in esercizio e che, previa verifica di fattibilità tecnica e normativa, saranno inclusi nel Perimetro di Servizio qualificandoli come Impianti Speciali;
- vii. la sostituzione dei sostegni che durante l'arco della vigenza contrattuale dovessero ammalorarsi e determinare rischi per la pubblica incolumità;
- viii. la sostituzione degli apparecchi di illuminazione che durante l'arco della vigenza contrattuale dovessero ammalorarsi, o subire un deprezzamento del flusso luminoso tale da non consentire i livelli illuminotecnici di progetto;
- ix. la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose classificate come RAEE professionali in conformità all'art. 4.1.5.2 del D.M. 29.09.2017;
- x. la formazione del personale comunale indicato dal Concedente in merito ai sistemi di tele-controllo e tele-gestione se previsti dal Progetto Esecutivo.

a5. Il servizio comprende infine le seguenti voci, da quotarsi extra-canone e non incluse pertanto nel canone omnicomprendivo:

- i. i rifacimenti/sostituzione di impianti o parti degli stessi per adeguamento a normative sopravvenute;
- ii. gli ampliamenti ed estensioni dell'impianto esistente richiesti dal Concedente;

iii. i rifacimenti/sostituzioni di impianti/parte di impianti correttamente funzionanti e che non presentano situazioni di pericolo per volontà del Concedente;

iv. i ripristini danno dovuti a cause di forza maggiore;

b. *Servizi di Smart City, per quanto applicabile:*

b1. Oggetto dei Servizi di Smart City sono gli apparecchi e i sistemi indicati al precedente art. 4.2, la cui implementazione è prevista nel Progetto Esecutivo, oltre tutti i servizi di analoga tipologia che potranno essere inseriti, nel corso della durata della Concessione, nel Perimetro dei Servizi con specifici Atti Aggiuntivi secondo le modalità definite all'art. 19.

b2. Il servizio comprende le attività elencate all'articolo 4.2 e dettagliatamente descritte nel Progetto dell'Offerta.

b3. Il Concessionario, nell'esecuzione dei Servizi di Smart City, dovrà rispettare tutte le norme tecniche e di legge afferenti l'esercizio degli apparecchi e dei sistemi implementati, nonché le condizioni di prevenzione e protezione dai rischi ad essi collegati.

b4. Il Concessionario assicura la piena conformità dei sistemi che implementerà nel Perimetro dei Servizi e della struttura organizzativa con la quale eserciterà le attività di realizzazione, gestione e manutenzione alle vigenti norme europee di G.D.P.R. (General Data Protection regulation; regolamento U.E. n. 2016/679) attraverso i provvedimenti organizzativi e le tecnologie specificati nel Progetto dell'Offerta, impegnandosi inoltre a mantenere senza oneri per il Concedente la conformità alle eventuali evoluzioni normative e legislative in materia per le attività svolte dalla propria struttura organizzativa e per gli apparecchi ed i sistemi implementati entro i limiti definiti al precedente articolo 4 comma 4.

Nella fornitura dei Servizi di cui alle lettere a. e b., il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni stabilite nei Capitolati di Gestione "Servizi di illuminazione pubblica" e "Servizi di Smart City".

Articolo 25. Sospensione dei servizi

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

- a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
 - i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

- iii. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- c. per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 11.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

- a. i Corrispettivi continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
- b. qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda 45 (quarantacinque) giorni comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 30.

6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal

Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 6, in quanto compatibili.

Articolo 26 - Verifica delle attività e penali relative alla fase di gestione

1. Per il monitoraggio del livello dei Servizi sono calendarizzati incontri con il Concedente con periodicità annuale per la verifica dell'adeguatezza di tali livelli qualitativi nel corso del tempo, tenendo conto del progresso scientifico e tecnologico, al fine di apportare eventuali modifiche alle prestazioni in un'ottica evolutiva, anche con riferimento a parametri quantitativi (ad es. connessi a mutamenti demografici o socio territoriali). Il monitoraggio dei Servizi sarà finalizzato alla verifica periodica della corretta gestione dell'Opera da parte del Concessionario;

2. Il Concessionario, relativamente agli obblighi scaturenti dalla qualifica di Gestore, sarà soggetto alle seguenti penali in caso di inadempimento ai seguenti vincoli:

	Oggetto del controllo	Descrizione	Valore penale
Servizi	Avvio dei Servizi	Ritardo nell'inizio dell'erogazione dei Servizi	250 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al "Verbale di Consegna dei Servizi e degli Impianti"
	Orari accensione/ spegnimento impianti	Mancato rispetto degli orari di accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica	50 €/giorno per ogni quadro di alimentazione, per ogni ora o frazione di ora errata
	Tempo di sopralluogo per "Richieste di Emergenza", tra cui "Pronto intervento", "Intera cabina spenta", "Strada al buio"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/ora per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 25 del presente Contratto
	Tempo di sopralluogo per "Richieste di Urgenza", quali ad esempio "3 centri luminosi spenti"	Rispetto dei tempi di intervento	100 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 25 del presente Contratto
	Tempo di sopralluogo per "Richieste di Nessuna Urgenza", quali ad esempio "Singolo centro luminoso spento"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 25 del presente Contratto
	Tempo di intervento per interventi con codice: "Indifferibile"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/ora per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo indi-

Oggetto del controllo	Descrizione	Valore penale
		cato nella tabella dell'articolo 25 del presente Contratto
Tempo di intervento per interventi con codice: "Programmabile a breve termine"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 25 del presente Contratto
Tempo di intervento per interventi con codice: "Programmabile a medio termine" e "Programmabile a lungo termine"	Rispetto dei tempi di intervento	30 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 25 del presente Contratto

Oggetto del controllo	Descrizione	Valore penale
Lavori	Fase di progettazione dei lavori	Rispetto della data di consegna al RUP del Progetto Esecutivo delle Opere
	Avvio dei lavori	Ritardo rispetto alla data di avvio dei lavori
	Fase di esecuzione dei lavori	Ritardo rispetto alle date previste di esecuzione degli interventi previsti nel Progetto Esecutivo
	Qualità di materiali e prestazioni	Installazione di materiali, apparecchi ed apparecchiature con prestazioni inferiori a quelle previste dal Progetto Esecutivo pur se a norma e perfettamente funzionali
		50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'articolo 14.1 del presente Contratto
		100 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al "Verbale di Consegna dei Lavori"
		0,3‰ (0,3 per mille) dell'importo dei lavori per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista nel cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo
		1.000 € per ogni tipologia di difformità dal Progetto Esecutivo determinante difetti e mancanze tali da rendere non collaudabile l'Opera ai sensi dell'art. 227 comma 1 del DPR 207/2010, oltre l'obbligo di sostituzione o di adeguamento di appa-

Oggetto del controllo	Descrizione	Valore penale
		recchi e apparecchiature ai livelli previsti dal Progetto Esecutivo. La penalità è applicabile alle difformità e non alle singole apparecchiature, apparecchi, componenti o prestazioni difformi.
KPI Servizio di Illuminazione Pubblica	$T = \frac{Nm}{>0,1}$ a P.L.	1% del valore della quota del canone annuo relativo al servizio Illuminazione Pubblica
	$IAS = 1 - \frac{RS}{<0,95}$ IT	1% del valore della quota del canone annuo relativo al servizio Illuminazione Pubblica
	$CA_{atteso} = CA_{base-line} \times (1 - RG)$	Riconoscimento del controvalore del mancato risparmio, qualora si misuri un livello di efficienza energetica inferiore a quella da progetto, da progetto dell'offerta diminuito del 5% di tolleranza e misurato in relazione al medesimo perimetro di impianti.

3. Le penali verranno detratte a scomputo dell'importo del canone dovuto dal Concedente alla scadenza periodica di pagamento del Canone immediatamente successiva.

4. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Concedente.

5. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Concedente procederà all'applicazione delle penali di cui al comma 2.

Articolo 27 - Canone omnicomprendivo: composizione, termini di pagamento e aggiornamento

27.1 - Canone omnicomprendivo

1. Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario è rappresentato dal Canone Concessorio netto (CCN), così costituito:

$$CCN = CCL - QR_{eff}$$

dove:

CCL = *Canone Concessorio Lordo*, costituisce il canone a base di gara al netto dello sconto offerto dal Concessionario e ammonta ad un valore annuo pari ad € 213.066,72 oltre all'IVA.

Al valore del corrispettivo e agli importi derivanti dall'applicazione dei ribassi sopra indicati saranno applicati gli aggiornamenti e i conguagli di cui ai successivi articoli.

QR_{eff} = *Quota Retrocessione Efficienza*, costituisce il valore del beneficio economico connesso agli interventi di efficienza energetica sugli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nel Perimetro di Servizio, non previsti nel progetto di fattibilità a base di gara ma realizzandi/realizzati a spese del Concedente.

Tale componente è così determinata:

$$QR_{eff} = R_c \times \text{Energia Elettrica}_{IPN}$$

dove:

R_c = *Riduzione consumi*, costituisce il risparmio, espresso in kWh/anno, conseguente l'esecuzione di interventi di efficientamento da parte del Concedente, direttamente o mediante terzo soggetto, sugli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nel perimetro della concessione, eventualmente pesata in ragione dell'incidenza nel corso dell'anno.

Tale risparmio è determinato come:

$$R_c = R_p \times k \times (H - H_r) + R_p \times k \times H_r$$

dove:

R_p = *Riduzione potenza*, costituisce la riduzione della potenza assorbita, espressa in kW, relativa ai punti luce oggetto del Perimetro di Servizio e conseguente l'esecuzione dei lavori di efficientamento non previsti nel Progetto d'offerta ma eseguiti dal Concedente direttamente o mediante terzo soggetto;

k = 1,05 coefficiente percentuale di aumento della potenza installata, per tenere conto delle perdite di linea

H = 4122 h, ore annue di accensione totali dell'impianto di pubblica illuminazione, valore standard normalmente utilizzato in letteratura

H_r = 2431 h, ore di funzionamento dell'impianto di pubblica illuminazione durante la fase di regolazione del flusso luminoso; regolazione dalle ore 00:00; 0 in caso di impianto non soggetto a regolazione del flusso luminoso

$\text{Energia Elettrica}_{IPN}$ = Prezzo dell'energia elettrica così come definito al successivo art. 27.2.2.

2. La fatturazione del suddetto canone avverrà con cadenza trimestrale con importo costante e pari a un quarto del valore annuo. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica relativa al periodo mensile di riferimento. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario. Eventuali variazioni delle imposte e delle accise saranno recepite attraverso il conguaglio trimestrale salvo diverso accordo tra le Parti.

3. Al termine di ogni trimestre il Concessionario procederà al calcolo del conguaglio trimestrale secondo le modalità descritte successivamente nel presente articolo. Tale importo, se positivo, sarà oggetto di specifica fattura di conguaglio da parte del Concessionario e dovrà essere corrisposto dal Concedente entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta fattura; se negativo, sarà verrà compensato da parte del Concessionario a decorrere dalla prima scadenza di pagamento dovuta dal Concedente.

4. I pagamenti non potranno essere differiti o ridotti neanche in caso di contestazione. Nei casi di ritardato pagamento, il Concessionario applicherà il tasso di mora stabilito in misura pari al tasso BCE semestrale maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatta salva la risarcibilità del danno.

27.2 - Aggiornamento del Canone

1. Il canone sarà soggetto ad aggiornamenti trimestrali, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio di ciascun anno, correlati alle possibili variazioni di seguito riportate:

- a. variazioni dei parametri di servizio;
- b. variazioni del costo dell'energia elettrica;
- c. variazioni dei prezzi al consumo;
- d. variazioni dei consumi energetici conseguenti interventi di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione eseguiti dal Concedente direttamente o mediante terzo soggetto.

Ai fini del calcolo del conguaglio trimestrale il canone concessorio lordo viene pertanto suddiviso nelle seguenti componenti:

$$CCL = CSIP + CM + CAm$$

dove:

CSIP = Componente del canone relativa all'impiego del vettore energetico per il Servizio Illuminazione Pubblica, determinato per ciascun anno di concessione come:

$$CSIP = Consumi_{Progetto} \times Energia\ Elettrica_{IPOff}$$

Consumi_{Progetto}: Rappresenta il consumo annuo di progetto, espresso in kWh, degli impianti di pubblica illuminazione rientranti nel perimetro del progetto stesso.

I consumi di progetto per ciascuna delle annualità di concessione, dettagliati nella documentazione d'offerta, sono riportati nel seguito:

Rc (kWh)

Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
1	55073,32	58649,51	60756,67	54999,32	43657,18	33396,77	25537,41	18314,65	16216,56	17388,84	19472,9	21491,83	424954,98
Da 2 a 16	24773,13	20663,3	20434,98	17352,61	15811,42	14213,15	15240,61	17067,2	18836,71	21976,16	23403,19	25343,94	235116,4

Energia Elettrica_{IPOff} = Prezzo dell'energia elettrica di riferimento, pari a

281,97€/MWh

CM = Componente del canone relativa all'attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riferita al perimetro della concessione di 1.485 punti luce e pari a euro 48.600,55 € annuali;

CAm = Componente del canone relativa all'ammortamento degli investimenti sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere, così definita per ciascun anno di concessione:

Anno	CAm (euro)
1	[44.641,61 €]
da 2	[98.170,40 €]

Di seguito sono descritte le formule di aggiornamento delle componenti del Canone Concessorio Lordo, correlate alle possibili variazioni sopra indicate, precisando che la componente CAm non sarà soggetta ad alcun aggiornamento per l'intera durata della Concessione.

2. Il canone sarà soggetto ad un primo aggiornamento alla data di avvio del servizio secondo quanto descritto ai successivi articoli.

27.2.1 - Variazione dei parametri di servizio

Per variazione dei parametri di servizio si intende il verificarsi degli eventi descritti nei successivi punti.

1. Variazione dei consumi complessivi a seguito della variazione del numero di centri luminosi di illuminazione pubblica all'interno del Perimetro di Servizio, ai fini dell'aggiornamento della componente CSIP, debitamente soppesati in ragione dell'ingresso in consistenza:

$$\text{Consumi nuovi CL} = P_{\text{nuovi CL}} \times k \times (H - H_r) + P_{\text{nuovi CL}} \times k \times H_r$$

Nella quale:

$P_{\text{nuovi CL}}$ = costituisce la potenza complessiva dei nuovi centri luminosi inseriti nel Perimetro di Servizio, espressa in kW;

$k = 1,05$ coefficiente percentuale di aumento della potenza installata, per tenere conto delle perdite di linea

$H = 4122$ h, ore annue di accensione totali dell'impianto di pubblica illuminazione, valore standard normalmente utilizzato in letteratura

$H_r = 2431$ h, ore di funzionamento dell'impianto di pubblica illuminazione durante la fase di regolazione del flusso luminoso; regolazione dalle ore 00:00; 0 in caso di impianto non soggetto a regolazione del flusso luminoso

2. Variazioni, in aumento o diminuzione, del numero dei punti luce espresse a mezzo del coefficiente VM, ai fini dell'aggiornamento della componente CM:

$$VM = V_{\text{NPI}}$$

Nella quale:

VNPI variazione del numero dei punti luce al trimestre N rispetto al trimestre N-1 come segue:

$$V_{NPI} = \frac{\text{n}^\circ \text{ punti luce } N}{\text{n}^\circ \text{ punti luce } N-1}$$

1. Eventualmente pesata in ragione della decorrenza dell'inserimento dei suddetti punti luce nel corso del trimestre N

27.2.2 - Variazione del costo dei vettori energetici

La componente del canone relativa all'impiego del vettore energetico per il Servizio Illuminazione Pubblica sarà soggetta ad aggiornamenti trimestrali, in funzione delle variazioni dei prezzi unitari medi di riferimento dei vettori energetici, delle imposte e di tutti gli altri oneri, occorse nel trimestre precedente e pubblicati dall'Autorità competente.

$$CSIP_N = (\text{Consumi}_{\text{Progetto}} + \sum_{i=1}^n \text{Consumi}_{\text{nuovi CL},i}) \times \text{Energia Elettrica}_{\text{IP}(N-1)}$$

Dove:

- > ConsumiProgetto sono i consumi di progetto di cui al precedente articolo 27.2, pesati in relazione al profilo IP relativo all'area geografica di riferimento;
- > Energia ElettricaIP(N-1) rappresenta il prezzo medio per l'energia elettrica impiegata per l'illuminazione pubblica del trimestre precedente all'aggiornamento ed è così determinato:

$\text{Energia Elettrica}_{\text{IP}(N-1)} = \text{PUN} + \text{OMEGA} + \text{ONERI} + \text{DISPACCIAMENTO} + \text{TRASPORTO} + \text{ACCISE}$
I relativi valori medi trimestrali saranno determinati come media ponderata trimestrale dei valori mensili di prezzo (PUN) pubblicati dal Gestore del Mercato Elettrico sul sito:

<http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx>

pesati in funzione delle percentuali di prelievo mensili per fasce orarie, relativi all'area geografica di riferimento e aumentati delle perdite di rete standard valide per la bassa tensione attualmente fissate in misura del 10,2% secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 111/2006 e s.m.i.. Analogamente saranno considerati i valori medi trimestrali relativi agli Oneri di Sistema, Dispacciamento, Trasporto ed Accise così come stabiliti, di volta in volta, dall'ARERA (www.autorita.energia.it).

Il valore del parametro OMEGA di riferimento sarà quello risultante dalla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni, attiva per il periodo, nel lotto della Regione Veneto comprensiva di opzione verde.

Il primo aggiornamento decorrerà alla data di avvio del servizio e verrà effettuato applicando ai consumi di progetto il prezzo dell'energia per illuminazione pubblica del mese precedente l'avvio del servizio stesso. Dunque:

$$\text{CSIP}_{\text{avvio}} = \text{Consumi}_{\text{Progetto}} \times \text{Energia Elettrica}_{\text{IP}(m-1)}$$

27.2.3. Adeguamento al tasso di inflazione

La componente del Canone relativa alle attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria sarà aggiornata trimestralmente, in funzione delle variazioni del costo dei beni di consumo, tra il trimestre corrente (N) e il trimestre precedente (N-1), secondo la seguente formula:

$$K_M = \left(\frac{\text{FOI}_N}{\text{FOI}_{N-1}} \right)$$

Dove:

> k_M è l'indice di aggiornamento calcolato attraverso il rapporto tra il valore medio degli indici mensili ISTAT di revisione per i prezzi al consumo FOI senza tabacchi (FOI) riferito al trimestre N e trimestre N-1.

Il primo aggiornamento decorrerà alla data di avvio del servizio e avrà come riferimento 118,3 ovvero l'indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data di Gennaio 2023 come desumibile dalla tabella "Indici nazionali generali e coefficienti di raccordo tra basi diverse" pubblicata sul sito <https://www.istat.it/it/archivio/30440>. Il coefficiente verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$K_{M\text{avvio}} = \frac{\text{FOI data avvio servizio}}{118,3}$$

Il coefficiente per l'aggiornamento successivo, relativamente al primo trimestre di concessione sarà calcolato come:

$$K_{M1} = \frac{\text{FOI}_1}{\text{FOI}_{\text{data avvio servizio}}}$$

Dove per FOI_1 si intende il valore medio degli indici mensili ISTAT di revisione per i prezzi al consumo FOI senza tabacchi (FOI) riferito al trimestre 1 di concessione.

Per gli aggiornamenti successivi si applicherà il coefficiente k_M determinato come sopra riportato e calcolato come rapporto il valore medio degli indici mensili ISTAT di revisione per i prezzi al consumo FOI senza tabacchi (FOI) riferito al trimestre N il valore medio degli indici mensili ISTAT di revisione per i prezzi al consumo FOI senza tabacchi (FOI) riferito al trimestre N-1.

27.2.4 Variazioni dei consumi energetici per efficientamento degli impianti da parte del Concedente

Qualora nel corso della concessione il Concedente dovesse eseguire a proprie spese, direttamente o tramite terzo operatore, interventi di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione inclusi nel Perimetro di Servizio, tali da comportare una riduzione dei consumi energetici rispetto a quanto considerato nel progetto di fattibilità,

il Concedente sarà tenuto a riconoscere al Concessionario il relativo beneficio economico secondo quanto indicato nell'art. 29.1 paragrafo 1

29.2.5 Conguaglio trimestrale

Come precedentemente descritto, ai fini del calcolo del conguaglio trimestrale, il canone concessorio lordo viene suddiviso nelle seguenti componenti:

$$CCL = CSIP + CM + CAm$$

All'avvio del servizio il canone verrà così aggiornato:

$$CCL_{\text{avvio servizio}} = CSIP_{\text{avvio}} + (CM \times k_{M\text{avvio}}) + CAm$$

Dove:

$$CSIP_{\text{avvio}} = \text{Consumi}_{\text{Progetto}} \times \text{Energia Elettrica}_{\text{IP}(m-1)}$$

Per ciascuna delle voci che compongono il canone omnicomprensivo trimestrale al trimestre N le variazioni di cui ai punti precedenti saranno calcolate con le seguenti formule:

$$CSIP_N = \text{Consumi}_{\text{Progetto}} \times \text{Energia Elettrica}_{\text{IP}(N-1)}$$

$$CM_N = CM_{N-1} \times V_{\text{NPI}} \times k_M$$

Dove al trimestre 1 sarà da intendersi come k_{M1}

Il canone omnicomprensivo trimestrale sarà pertanto rivisto per il trimestre N, sulla base della seguente formula:

$$CCL_N = CSIP_N + CM_N + CAm + CA_{mi}$$

Dove:

> CA_{mi} indica una eventuale componente del canone relativa all'ammortamento di eventuali ulteriori investimenti non previsti nel Progetto Esecutivo, ma realizzati nel periodo di validità della Concessione ai sensi dell'articolo 19.

Sulla base delle revisioni di cui agli articoli precedenti il Concessionario è tenuto a calcolare e notificare entro 2 mesi dal termine di ogni trimestre l'eventuale quota di conguaglio trimestrale da corrispondere o richiedere al Concedente. Tale conguaglio trimestrale è calcolato come:

$$\text{Conguaglio trimestrale} = CCL_N - CCL_{N-1}$$

Dove per il primo trimestre di concessione $Canone_{N-1}$ è da intendersi come il Canone calcolato al momento dell'avvio del servizio e $Canone_N$ come il canone ricalcolato con riferimento alle variazioni sopra descritte del trimestre 1.

È fatto obbligo al Concessionario di aggiornare al termine di ogni trimestre N ogni parametro utilizzato per il calcolo delle variazioni di cui ai precedenti articoli.

Articolo 28. Canone e decurtazione automatica

1. Il Concedente riconosce al Concessionario un corrispettivo omnicomprensivo calcolato secondo quanto previsto all'articolo 27.

2. Il canone annuo sarà sottoposto ad un meccanismo di decremento automatico in base agli indicatori di performance di seguito elencati e descritti dettagliatamente nel documento allegato “Meccanismo di adeguamento automatico dei corrispettivi”:

KPI Servizio di Illuminazione Pubblica	$T = \frac{N_m}{a \cdot P.L.} > 0,1$	1% del valore della quota del canone annuo relativo al servizio Illuminazione Pubblica
	$IAS = 1 - \frac{RS}{IT} < 0,95$	1% del valore della quota del canone annuo relativo al servizio Illuminazione Pubblica
	$CA_{atteso} = CA_{baseline} \times (1 - RG)$	Riconoscimento del controvalore del mancato risparmio, qualora si misuri un livello di efficienza energetica inferiore a quella da progetto, da progetto dell’offerta diminuito del 5% di tolleranza e misurato in relazione al medesimo perimetro di impianti.

1. Il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Disponibilità del Livello Obiettivo costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, la decurtazione del Corrispettivo come indicato nel Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”.

2. Il Livello Minimo e/o Obiettivo per ciascun Indicatore di Disponibilità e la misura della decurtazione del Corrispettivo in caso di inadempimento sono stabiliti nel Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”.

3. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l’intervento sostitutivo di quest’ultimo, l’entità della decurtazione del Corrispettivo è maggiorata secondo quanto stabilito nel Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”.

4. Il Concedente decurta gli importi del Corrispettivo alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertato inadempimento. Qualora la decurtazione ecceda l’ammontare del Corrispettivo di Disponibilità, il Concedente recupera la parte residua a valere sul successivo Corrispettivo. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 31.

5. Il Concedente può sempre risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 35 in

caso di mancato raggiungimento del Livello Obiettivo. In particolare, il Concedente può risolvere il Contratto qualora il mancato raggiungimento del predetto livello nell'erogazione dei Servizi di Disponibilità determini una decurtazione di ammontare superiore complessivamente al 90% del Corrispettivo annuale, al netto di IVA.

SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

Articolo 29. Equilibrio economico-finanziario

1. Gli elementi indicati nelle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti, se calcolabili, nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

- Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari rispettivamente a 4,23% ed €16.651,40.

Articolo 30. Riequilibrio economico-finanziario

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a. l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
- b. il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 8 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- c. i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell'articolo 16, commi 3 e 4;
- d. i casi di sospensione di cui all'articolo 18, comma 5, e 25, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
- e. le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 11, comma 3;

f. le modifiche al Contratto di cui all'articolo 17, comma 8, lettera b).

2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a. Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b. Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c. relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d. schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 40. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 40, comma 2.

6. In ogni caso si specifica che per valori del TIR di progetto compresi tra il WACC in diminuzione (quindi VAN di progetto pari a zero) e il 4,46% in aumento non si attiverà la procedura di riequilibrio economico finanziario.

La procedura di riequilibrio si attiverà quando una variazione tra le precedenti

sarà al di fuori del range indicato.

SEZIONE VI - ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

Articolo 31. Cauzioni

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 19 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. La predetta garanzia, dell'importo di 136.362,70 euro, rilasciata da Allianz - Rappresentanza generale per l'Italia Euler Hermes S.A. (N.V.) iscritta con il numero I.00099 nell'elenco ISVAP -ora IVASS, è pari al 10% dell'importo totale del Contratto, ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e ulteriormente del 20% per il possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI CEI ISO 14001 ai sensi degli artt. 103, commi da 1 a 5, e dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

2. Il Concessionario ha inoltre prestato cauzione di € 3.366,27, pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a mezzo di polizza fidejussoria a prima richiesta ai sensi dell'art. 183, comma 13 del D.Lgs. 50/16, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera. La fideiussione assicurativa sarà svincolata a seguito di positivo collaudo di riconsegna degli impianti al termine della concessione. Tale cauzione è prestata con polizza n. 2740012 rilasciata in data 10/10/2023 da Allianz - Rappresentanza generale per l'Italia Euler Hermes S.A. (N.V.) iscritta con il numero I.00099 nell'elenco ISVAP -ora IVASS.

3. Tale cauzione sarà svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii e sarà restituita alla scadenza della Concessione in seguito alla verifica sullo stato degli interventi da entrambe le Parti. A tale riguardo, si precisa che la garanzia non deve prevedere (i) il rinnovo tacito e (ii) la circostanza che il mancato rinnovo alla scadenza possa costituire un motivo per escutere la cauzione da parte dell'ente garantito a carico del garante. Sarà infatti cura del Concessionario presentare idonea garanzia, sottoscritta anche da differente garante ma comunque avente le medesime caratteristiche di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione, pena la risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario ex art. 35 del presente contratto.

4. Il Concessionario è tenuto ad integrare le suddette cauzioni ogniqualvolta esse vengano meno, in tutto o in parte.

5. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal D.Lgs. 50/2016 o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

Articolo 32. Polizze assicurative

1. Il Concessionario stipula con primaria impresa di assicurazione, e mantiene operante per tutta la durata della Fase di Costruzione, la polizza assicurativa di cui ai all'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e dello schema-tipo 2.3 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 193 del 16 settembre 2022, a copertura:

- i. dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a € 925.727,00.
- ii. della responsabilità civile verso terzi, per un massimale di 500.000,00 euro;

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato.

3. Il Concessionario si impegna inoltre a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse conforme allo schema-tipo 2.2 allegato al decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 193 del 16 settembre 2022, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e 925.727,00. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.

4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro 500.000,00 per sinistro ed euro 500.000,00 per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi

al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

- a. i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
- b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
- c. le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.
- d. copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.

6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:

- a. almeno 10 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
- b. entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

9. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

10. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo

devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

11. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 35 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

12. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

Articolo 33. Garanzie del Concessionario per i finanziatori

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell'Opera, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VII - VICENDE DELLA CONCESSIONE

Articolo 34. Clausola risolutiva espressa

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 10, comma 4, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 10 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla

sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

Articolo 35. Risoluzione per inadempimento del concessionario

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 34 e 37, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 c.c. e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 37, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata alla Direzione di Enel Sole s.r.l., all'indirizzo di posta elettronica certificata enelsole@pec.enel.it del Concessionario e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- a. superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell'articolo 20, comma 5;
- b. gravi vizi o difformità dell'Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Opera o dell'erogazione dei Servizi;
- c. perimento totale o parziale dell'Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato "Capitolato di Gestione";
- d. superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l'indisponibilità dell'Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell'articolo 28 e del Documento denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo";
- e. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 31 e 32;
- f. violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- g. violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, e fiscali;
- h. mutamento della compagine sociale della Società di Progetto in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
- i. grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 8, comma 5;
- j. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- k. rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 19:

- a. qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
 - i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
- b. qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:
 - i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e); (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato "Capitolato di Gestione" configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l'inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.

Articolo 36. Risoluzione del Contratto per reati accertati e decadenza dell'attestazione di qualificazione

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a. la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ;
- c. una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- d. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 12.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 35, comma 3.

Articolo 37. Sostituzione del concessionario

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 35 e 36, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

- a. il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
- b. il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 35.

5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

Articolo 38. Risoluzione per inadempimento del concedente

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al servizio Lavori pubblici, patrimonio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concedente *comune.valdobbiana.dene.tv@pecveneto.it* e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo

176 comma 5- bis del D.Lgs. 50/2016, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

- a. il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
- b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Articolo 39. Revoca della concessione

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato alla Direzione di Enel Sole s.r.l., all'indirizzo di posta elettronica certificata enelsole@pec.enel.it.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 38, commi 3, 4 e 5.

3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 38, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 40. Recesso

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 30, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

- a. il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
- b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

Articolo 41. Effetti della cessazione del contratto

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero due anni prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori, che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

Articolo 42. Rifiinanziamento

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.

2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni

aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.

3. Qualora il rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario, verificati attraverso l'inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, detti benefici saranno condivisi con il Concedente in misura pari a un massimo del 33%.

4. Le Parti concordano le seguenti modalità di pagamento a favore del Concedente dei benefici frutto della condivisione predetta: proporzionale riduzione del Corrispettivo.

Articolo 43. Monitoraggio

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera m), e comma 6.

Articolo 44. Conformità dell'intervento

1. Il Concedente dichiara la piena conformità urbanistica, edilizia ed ambientale del progetto approvato.

Articolo 45. Subconcessione

Il concessionario è tenuto a eseguire in proprio le opere e i servizi compresi nel presente contratto e lo stesso non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 46. Proprietà dell'opera

1. Il Concedente mantiene la proprietà degli impianti oggetto della Concessione esistenti al momento della stipula del presente Contratto ed acquisisce la proprietà delle Opere realizzate dal Concessionario ai sensi del Progetto Esecutivo a decorrere dalla data del Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione. Il Concedente acquisisce la proprietà di tutte le ulteriori Opere, eventualmente realizzate dal Concessionario a propria cura e spese. La proprietà di tali Opere decorre dalla data della Comunicazione di Ultimazione dei Lavori inviata dal Concessionario al Concedente.

Articolo 47. Trattamento dei dati personali e riservatezza della documentazione

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, *Regolamento generale sulla protezione dei dati* (nel prosieguo "Regolamento"), il Concedente, quale titolare del trattamento dei dati personali dell'appaltatore e dei relativi amministratori, soci e direttori tecnici acquisiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione e della stipula del contratto, informa di trattare i dati personali delle predette persone fisiche esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto stesso e per l'adempimento dei connessi obblighi legislativi e regolamentari, compresa la conservazione per il tempo previsto dalle disposizioni in materia fiscale e archivistica (art. 6, comma 1, lett. b e c del Regolamento), in forma cartacea e/o elettronica. Il conferimento dei dati suddetti è pertanto necessario e il relativo trattamento non richiede l'acquisizione del consenso. L'eventuale mancata, inesatta o incompleta co-

municazione dei dati potrebbe impedire al Concedente l'adempimento dei propri obblighi contrattuali.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, comma 1, lett. b, (adempimenti precontrattuali e contrattuali) e l'art. 6, comma 1, lett. c, (obbligo legale del titolare del trattamento) del Regolamento.

I dati personali potranno essere trattati, se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del titolare in sede giudiziaria; in tale caso la base giuridica del trattamento è rappresentata da un interesse legittimo del titolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f), del Regolamento.

Sempre in relazione alle predette basi giuridiche del trattamento, i dati personali vengono comunicati, solo quando necessario, alle autorità pubbliche e/o ai soggetti terzi incaricati dal titolare delle operazioni connesse all'esecuzione del contratto o della assistenza e difesa del titolare in un eventuale giudizio (ad es., all'Agenzia delle Entrate per la registrazione del contratto, al tesoriere comunale per i pagamenti, ad avvocati, magistratura, ecc.). Gli stessi potranno altresì essere comunicati a soggetti privati per finalità di accesso documentale di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, con i limiti previsti dal medesimo art. 53 e dal Capo V della legge 241/1990; si applicano le disposizioni del regolamento disciplinante l'accesso agli atti amministrativi approvato con D.P.R. 184/2006 e del regolamento comunale in materia di accesso ai documenti.

I dati verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui al citato Regolamento, in modalità elettronica e/o cartacea mediante strumenti idonei a garantire la riservatezza, ad opera del personale del Concedente e di eventuali terzi esterni al medesimo appositamente designati responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il nominativo o ragione sociale del responsabile della protezione dei dati e i relativi recapiti sono consultabili nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito internet istituzionale, categoria 'Altri contenuti'.

Gli interessati cui i dati personali si riferiscono hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi; hanno altresì il diritto di chiedere la limitazione del trattamento e di opporsi allo stesso in caso di trattamento illegittimo, nonché di proporre reclamo al predetto responsabile della protezione dei dati o all'Autorità garante per la tutela dei dati personali (cd. Garante privacy) ai sensi dell'art. 16 e segg. del Regolamento. Eventuali ricorsi e azioni giurisdizionali nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile della protezione dei dati, nonché contro il silenzio dell'Autorità garante, sono devoluti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 196/2003, come sostituito dal D.Lgs. 101/2018.

Nei casi in cui, per l'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi dal Concessionario comunicati al Concedente, il Concessionario medesimo garantisce che tale comunicazione avverrà nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli interessati anche a beneficio del Concedente.

Il Concessionario assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi al personale del Concedente, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo di cui il Concessionario medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico. In tale ambito, il Concessionario si impegna al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679 e di cui al D.Lgs. 196/2003 e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantire la riservatezza dei dati suddetti ed il loro trattamento secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente Concessione sono e rimangono di proprietà dello stesso. Il Concedente s'impegna a utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con il Concessionario e a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non diversamente previsto dalla normativa vigente.

Articolo 48. Spese contrattuali, di registro e accessorie

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese di bollo e di registro e comunque, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione della Convenzione.

2. Tutti gli importi esplicitati nella presente Convenzione e nei suoi Allegati sono da intendersi IVA esclusa, salvo quando altrimenti indicato.

Articolo 49. Poteri di rappresentanza

1. La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti corrispondenti.

Articolo 50. Modalità di risoluzione alternativa, contenzioso e definizione delle controversie

1. Per la definizione delle controversie insorte eventualmente fra le Parti si applica, se ricorrono i presupposti, la procedura di accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206 del d.lgs. 50/2016.

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verificano controversie, è esclusa la competenza arbitrale ed è pertanto competente il Giudice del luogo in cui il Contratto è stato stipulato.

Articolo 51. Comunicazioni

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a. per il Concedente: comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it;

b. per il Concessionario: enelsole-gare@pec.enel.it ed enelsole@pec.enel.it.

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC sopra comunicato o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

Articolo 52. Rinvio al codice civile e ad altre disposizioni di legge vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto e nella documentazione di Gara si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel Codice Civile e nel Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le norme vigenti in materia di documenti informatici ed ogni altra norma di regolazione dei negozi giuridici in materia di assunzioni, tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori, di trattamento economico e normativo della mano d'opera, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro nonché in materia di prevenzione mafiosa e di impiantistica.

Sottoscrizione - Trattamento fiscale

Il presente atto non in contrasto con l'ordinamento giuridico, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016, da persona di mia fiducia su 57 pagine intere oltre alla 58ma fino a qui, è stato letto alle parti da me, segretario rogante, a voce alta e intelligibile, ed esse lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale.

Imposta di bollo corrisposta in modo virtuale ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, n. 4), del D.P.R. 642/1972, in base alla disposizione dell'art. 226, comma 2, lett. a) del d.lgs. 36/2023 ed alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 22/E del 28 luglio 2023, in base alle quali, ai procedimenti il cui bando o avviso di indizione della procedura di scelta del contraente sia stato pubblicato prima della data in cui il d.lgs. 36/2023 acquista efficacia, continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 50/2016.

Si chiede la registrazione a imposta fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Per il Concessionario: Mario Daviddi

Per il Concedente: Giovanna Carla Maddalosso

Io sottoscritto, segretario generale del Comune di Valdobbiate, ai sensi dell'art. 47-ter della legge 89/1913 e dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, attesto che la firma digitale dei componenti è stata apposta in mia presenza sul presente contratto, previo mio accertamento della loro identità personale e della titolarità del dispositivo di firma da questi utilizzato nonché della validità del relativo certificato.

Sottoscritto con firma digitale:

Il segretario rogante: dr.ssa Michela Scanferla

ALLEGATO 1: ELENCO DOCUMENTI CONTRATTUALI

1: progetto di fattibilità tecnico-economico:

- 0-Elenco elaborati_Rev3.pdf.p7m.p7m
- 1-Relazione illustrativa_Rev3.pdf.p7m.p7m
- 2-RI_Allegato 1-Database degli impianti esistenti_Rev2.pdf.p7m.p7m
- 3.1-Planimetria centri luminosi e quadri_Rev2.pdf.p7m.p7m
- 3.2-Planimetria centri luminosi e quadri_Rev2.pdf.p7m.p7m
- 3.3-Planimetria centri luminosi e quadri_Rev2.pdf.p7m.p7m
- 3.4-Planimetria centri luminosi e quadri_Rev2.pdf.p7m.p7m
- 3.5-Planimetria centri luminosi e quadri_Rev2.pdf.p7m.p7m
- 3.6-Planimetria centri luminosi e quadri_Rev2.pdf.p7m.p7m
- 3.7-Planimetria centri luminosi e quadri_Rev2.pdf.p7m.p7m
- 3.8-Planimetria centri luminosi e quadri_Rev2.pdf.p7m.p7m
- 3.9-Planimetria centri luminosi e quadri_Rev2.pdf.p7m.p7m
- 4-Relazione tecnica_Rev3.pdf.p7m.p7m
- 5.1-Categorie illuminotecniche d'ingresso_Rev2.pdf.p7m.p7m
- 5.2-Categorie illuminotecniche di progetto_Rev2.pdf.p7m.p7m
- 6-Prime linee guida sicurezza_Rev2.pdf.p7m.p7m
- 7-Stima sommaria_Rev2.pdf.p7m.p7m
- 8-Cronoprogramma dei lavori_Rev2.pdf.p7m.p7m
- 9-Specificazione delle Caratteristiche del Servizio_Rev2.pdf.p7m.p7m
- 10-Relazione tecnico economica_Rev2.pdf.p7m.p7m

2: Documento unico offerta tecnica.

3: Meccanismo di adeguamento del corrispettivo

4: Piano Economico Finanziario

5: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice e polizze

6: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010.

7: Quadro economico

ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi (Allegato 3).

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:

- i. con riferimento al parametro TIR di Progetto o di Azionista: variazione di almeno 0,23 (valore assoluto) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto;

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

Capitolato di Gestione: indica l'allegato "Documento unico offerta tecnica", come da punto 2 dell'Allegato 1 "Elenco documenti contrattuali" al Contratto costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell'Opera, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi Commerciali e Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;

Certificato di Collaudo: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

Collaudo: il collaudo dell'Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Collaudo in Corso d'Opera: il collaudo dell'Opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell'articolo 150 del Codice;

Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi Comune di Valdobbiadene, con sede legale in Valdobbiadene, piazza Marconi n. 1, C.F. 83004910267 ai sensi del Contratto;

Concessionario: l'aggiudicatario della Concessione Enel Sole s.r.l., mandataria con funzioni di capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese tra la predetta società, avente sede a Roma, Via Flaminia n. 970, cap. 00189, iscritta nel registro imprese della C.C.I.A.A. di

Roma (codice fiscale e numero di iscrizione 02322600541), e la società F.lli Carollo s.r.l., con sede a Zugliano (VI) ai sensi del Contratto o l'eventuale Società di Progetto a seguito del subentro all'aggiudicatario;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell'articolo 164 e ss del Codice;

Consegna dei Lavori: l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Contratto di appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, *inter alia*, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell'Opera [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];

Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contributo: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del Codice e dell'articolo 21 del Contratto;

Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Corrispettivo/Canone di Disponibilità: il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali dell'Opera ai sensi dell'articolo 29 del Contratto e del Capitolato di Gestione;

Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell'Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

Direttore dell'Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'Opera, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;

Disponibilità dell'Opera: la piena ed effettiva fruibilità dell'Opera assicurata attraverso la relativa gestione, nel rispetto degli indicatori tecnici e funzionali indicati nelle Specifiche Tecniche dei Servizi, misurata attraverso gli Indicatori di Disponibilità stabiliti nel documento 5 "Meccanismo di rettifica del corrispettivo";

Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara e così denominati: [ad es. Bando di Gara; lettera di invito, specifiche tecniche ecc.] [da rivedere e adattare al caso concreto; a seconda del caso potranno essere inseriti anche riferimenti ai documenti contenenti istruzioni e informazioni fornite ai concorrenti, lo statuto della Concessionaria, capitolati speciali etc.];

Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 del Contratto;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei 6/12 mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di 6/12 mesi;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 30 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l'avvio della Fase di Costruzione;

Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell'Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell'Opera), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano

Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell’IVA);

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

Indicatore/i di Disponibilità: l’indicatore chiave di prestazione (in inglese *Key Performance Indicators*), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l’andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell’Opera;

LLCR(Long Life Coverage Ratio): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e

(ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

Livello Minimo: il livello dell’Indicatore di Disponibilità, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello Obiettivo: il livello dell’Indicatore di Disponibilità che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-*quater*), del Codice;

Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-*quinquies*), del Codice;

Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell’erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

Opera: l’opera “*affidamento in concessione, mediante Project Financing ex art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, dei servizi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, fornitura dei vettori energetici, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici*” oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;

Parti: il Concedente e il Concessionario;

Piano Economico Finanziario (PEF): l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da BPER Banca, costituente documento contrattuale e parte integrante del contratto seppure ad esso non materialmente allegato, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;

Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all'articolo 32, comma 1;

Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

Piano di Manutenzione dell'Opera: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

Piano Particellare degli Espropri: il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni;

Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione dell'Opera in conformità all'articolo 185 del Codice.

Progetto Definitivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre in fase di gara;

Progetto Esecutivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre;

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;

Programma Manutentivo: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;

Quadro Economico dell'opera: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto,

per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: a) dell'arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; c) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario; d) dell'eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo dei beni; e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Servizi: i Servizi di Disponibilità;

Servizi di Disponibilità: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità dell'Opera, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità dell'Opera, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;

Società di Progetto: [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

Soggetto Espropriante: il titolare del potere di espropriare che cura il relativo procedimento;

Solidità Patrimoniale: l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale.

Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell'incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini monetari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione,

Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del Contratto.

ALLEGATO 3. MATRICE DEI RISCHI

Rischio di Costruzione

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio	Effetti	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio Amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	bassa	Maggior Costo e/o Ritardi	Monitoraggio delle istanze autorizzative presentate	●			art.6 comma 1 art. 30 comma 1 lett b
				Monitoraggio delle istanze autorizzative presentate		●		art. 3 comma 1 lett c art. 6 comma 2 art. 6 comma 3 lett c
				Monitoraggio delle istanze autorizzative presentate	●	●		art. 8 comma 3
Rischio Espropri	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio.	nessuna	Maggior Costo e/o Ritardi		●			Art. 30, comma 1, lettera c) Art. 44
						●		Art. 8, comma 2, lettera c) Art. 16, commi 3 e 4
Rischio ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica.	molto bassa	Maggior Costo e/o Ritardi	Presidio e Monitoraggio	●			Art. 8, comma 2, lettera a)

						•		Art. 18, comma 1
Rischio di modifica- zione pro- gettuale	Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Conce- dente di modifiche progettuali non derivanti da errori	molto bassa	Maggior Costo e/o Ritardi		•			Art. 7, comma 2
						•		Art. 8, comma 2
Rischio di errore di progetta- zione.	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione.	nessuna	Ritardi e/o mag- giori costi e/o eventuali minori ri- cavi. Eventuale modifica progettuale	piano dei controlli con- diviso tra Concessiona- rio, Direzione Lavori e Collaudatore		•		Art. 8, comma 2 Art. 17, comma 6
Rischio di ritardo nell'appro- vazione del Progetto.	Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del Progetto esecutivo.	elevata	Ritardi e/o mag- giori costi e/o eventuali minori ri- cavi. Applicazione di pe- nali. Eventuale risolu- zione contrattuale.		•			Art. 7, comma 2, lettera c)
						•		Art. 9, comma 3, lettere b) Art. 20, comma 2

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio	Effetti	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal Progetto.	Rischio connesso alla realizzazione dell'opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci.	nessuna	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni.			●		Art. 4, commi 2, lettera c), e 3 Art. 8, comma 3, lettera h) Art. 35, comma 2, lettera b)
Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione.	Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta.	elevata	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale.	piano dei controlli condiviso tra Concessionario, Direzione Lavori e Collaudatore		●		Art. 4, comma 4
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell'opera rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma	Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario.		Applicazione penali. Riduzione della fase di gestione con conseguenti minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale	piano dei controlli condiviso tra Concessionario, Direzione Lavori e Collaudatore		●		Art. 8, commi 3, lettera h), 4 e 5 Art. 20, comma 1

Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni.		Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF.		●			Art. 18, commi 1 e 6 Art. 11, comma 3 Art. 32, comma 1, lettere b) e d)
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni.		Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF.		●	●		Art. 32 comma 1, lettera a)
Rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse.	nessuna	Risoluzione del Contratto. Maggiori costi.			●		Art. 8, comma 3 lett e. Art. 34
Rischio commisionamento/ stakeholders (accettazione sociale)	Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti dell'Opera), necessaria per procedere alla realizzazione dell'Opera.	nessuna	Ritardi nella realizzazione. Contenziosi		●			Art. 7

Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto.	Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi.	media	Maggior Costo e/o Ritardi		•	•		Art. 27
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normativo- regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.	media	Maggior Costo e/o Ritardi		•			Art. 30, comma 1, lettera a) Art. 7
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normativo- regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione	media	Maggior Costo e/o Ritardi			•		Art. 8 comma 3

Rischio di Disponibilità

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio	Effetti	Strumenti per la mitigazione del rischio ¹	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Non allocato	Riferimenti Contratto
Rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica; necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle previste e quantificate nel PEF, per carenze costruttive o carenza nello svolgimento delle precedenti attività di manutenzione	media	Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Decurtazioni del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.	Piano delle manutenzioni		●		Art. 4, comma 2, lettere d) ed e) Art. 8, commi 1, 3, lettera i), 4 e 5 Art. 10, comma 1, lettera a) Art. 21, comma 2 Art. 22 Art. 23 Art. 28 Art. 37
Rischio di gestione	Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta. Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti. Rischio di mancata erogazione dei servizi.	media	costi e/o minori ricavi. Decurtazione del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente.	Piano delle manutenzioni		●		Art. 4, comma 2, lettera e) Art.8, commi 1, 3, lettera h), 4 e 5 Art. 21, comma 2 Art. 22 Art. 24 Art. 27, Art. 28

Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.	nessuna	Possibile blocco dei servizi.			●		Art. 6, comma 2, lettere d) ed e) Art 8, comma 5, lettere e) ed f)
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti		Diminuzione ricavi.		●	●		Art. 27.2.3
Rischio assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi Rischio di impossibilità assicurativa		Risarcimento al concessionario in caso di risoluzione contrattuale			●		Art. 32
Rischio assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi Rischio di impossibilità assicurativa		Rischio di sopportazione di ulteriori costi oltre ad elementi/eventi oggetto di assicurazione		●			Art. 32

ALLEGATO 4: VINCOLI/AUTORIZZAZIONI

SEZIONE A

Al Concedente compete, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera, come di seguito indicate:

- i) AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA con procedimento semplificato a norma dell'articolo 146, comma 9, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ii) NULLA OSTA per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali (articolo 21, comma 4, D.Lgs. n.42 del 2004);
- iii) RCA (Richiesta di Certificazione di Applicabilità della Progettazione) all'ente di distribuzione elettrico (E-DISTRIBUZIONE ad esempio) per l'AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI SUGLI IMPIANTI PROMISCUI;
- iv) VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (D.Lgs. n.42 del 2004);
- v) Richiesta AUTORIZZAZIONE alla ESECUZIONE DEI LAVORI ad enti territoriali vari (ad es. ENTE PARCO, AEROPORTO, ecc);
- vi) Richiesta AUTORIZZAZIONE alla ESECUZIONE DEI LAVORI ad enti proprietari e gestori di strade come ad es. PROVINCE, ANAS;
- vii) Richiesta AUTORIZZAZIONE alla ESECUZIONE DEI LAVORI per opere strutturali (plinti di fondazione dei sostegni a palo) agli uffici preposti Ufficio Sisma e/o GENIO CIVILE.

SEZIONE B

Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera, come di seguito indicate:

- i) Domande di occupazione di suolo pubblico.
- ii) Le attività di cui alla sezione A) eventualmente delegabili al Concessionario